

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1966

Contributo per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.)

ONOREVOLI SENATORI. — Con Risoluzione 302 (IV) dell'8 dicembre 1949 le Nazioni Unite affidarono all'Agenzia per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) il compito di alleviare i disagi dei rifugiati arabi che, in seguito al conflitto del 1948, avevano dovuto abbandonare i propri beni e la propria terra, per far luogo alla nuova entità statale israeliana.

Il mandato dell'UNRWA si esplica, come è noto, mediante concessione di razioni alimentari, alloggi, mezzi d'istruzione e assistenza sanitaria.

L'attività dell'Agenzia, che avrebbe dovuto terminare nel 1963, è stata una prima volta prorogata fino al 30 giugno 1965 e recentemente, con la Risoluzione A/L 458 dell'11 febbraio 1965, fino al 30 giugno 1966.

I contributi del nostro Paese, inizialmente di 25 milioni di lire all'anno, sono stati portati a lire 100 milioni annui con legge n. 456 del 12 aprile 1965, per il periodo fino al 30 giugno 1965.

L'Agenzia provvede al sostentamento e all'assistenza di circa un milione di individui,

di cui 600 mila minorenni (ossia nati e vissuti in campi per rifugiati), per un costo annuale *pro capite* di 37 dollari. Il bilancio annuale, che si aggira intorno ai 34 milioni di dollari, data la considerevole mole di assistenza indispensabile, non consente tuttavia di intraprendere tutte quelle misure, pur necessarie, che si dovrebbero adottare. Ma in particolare va rilevato il contributo essenziale dato dall'UNRWA al mantenimento della pace e della stabilità nel vicino Oriente, regione in cui l'Italia ha interesse a cercare di eliminare ogni rischio di conflazione bellica tra israeliani ed arabi.

Per questi motivi è doveroso che da parte italiana si confermi il contributo di 100 milioni di lire anche per il periodo che va dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966. Ciò facendo l'Italia non verrà meno ad un impegno morale, contribuirà a rafforzare i tradizionali rapporti di stretta amicizia e di cooperazione tecnica, culturale ed economica con i Paesi arabi e si schiererà a fianco di coloro che contribuiscono maggiormente alle impellenti necessità dell'Agenzia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di lire 100 milioni quale contributo straordinario per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.